

Sent. n°  
R.G. n°

SENTENZA CIVILE N. 2/13

in data \_\_\_\_\_



FASC. 518/12

CRON. 247

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**  
**Sezione controversie di lavoro**

**Repubblica Italiana**  
*In nome del Popolo Italiano*

Il Giudice del Lavoro, dott. Alessandro GATANI, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa per controversia di lavoro, in epigrafe indicata, promossa con ricorso depositato il 10\2\2011 da:

- **Terranova Giuseppe**

rappresentato e difeso dall' avvocato Monica Persico e domiciliato presso il suo studio in Latina, piazza Bruno Buozzi n. 9 giusta procura in margine al ricorso.

- Ricorrente -

*contro*

CO.AL. CONSERVAZIONE ALIMENTARI SPA in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore

convenuto contumace

*Nonché*

LOGICOMPANY S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore

convenuta contumace

**OGGETTO: impugnativa licenziamento**

**Fatto e Diritto**

Con ricorso depositato il 10\2\2011 il ricorrente in epigrafe indicato, conveniva in giudizio la società resistenti assumendo la illegittimità della procedura di messa in mobilità e conseguente licenziamento dei ricorrenti e per l'effetto, disporre la reintegrazione degli stessi nei posti di lavoro precedentemente

occupati presso la società Co.Al. s.p.a. e comunque presso la cessionaria Logicompany S.r.l. e, per l'effetto, 1) accertare e dichiarare la inefficacia e/o la nullità e/o la illegittimità del licenziamento intimato al sig. Terranova Giuseppe in data 20.10.11 dalla società CO.AL. SPA, previo accertamento, anche in via incidentale, della nullità insanabile della procedura per violazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge 223/91

2)ordinare la immediata reintegra del lavoratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 18 legge 300/70, nel posto di lavoro e con le medesime mansioni alle dipendenze della cessionaria LOGICOMPANY S.R.L. e/o della società subentrante ai sensi dell'art 2112. c.c., con condanna delle convenute in solido e/o ciascuna per quanto di ragione al pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;

3)in subordine dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in quanto disposto in violazione dell'art 2112 c.c. e per l'effetto accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria LOGICOMPANY s.r.l. ordinando la immediata ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria LOGICOMPANY S.R.L. e/o della società subentrante con anzianità convenzionale dal 25.03.87, medesime mansioni di magazziniere e pari retribuzione ;

4)per l'effetto condannare le convenute in solido e/o ciascuna per quanto di ragione al pagamento a titolo risarcitorio e/o di adempimento , in favore della ricorrente, di tutte le mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;

5) condannare le convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;”

Assumeva infatti il ricorrente:

- la mancata comunicazione delle puntuali modalità di attuazione dei criteri per individuare le persone da collocare in mobilità, la omessa comunicazione delle ragioni di fatto e di diritto che avevano

determinato l'adozione di tale procedimento e la successiva irregolare assunzione di dipendenti da parte della società Co.al S.p.A., controllata dalla società MIDAL S.p.A.

Deduceva parte ricorrente, inoltre, come nessuna procedura di mobilità venisse attivata anche da parte di quest'ultimo soggetto né venivano osservati gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione previsti dalla legge 223\91.

Assumeva infatti, come la società CO.AL. S.p.A., presso cui lo stesso deduceva di aver lavorato dal 25.03.87 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansioni di magazziniere ed inquadramento nel 5 livello del ccnl per i dipendenti dei Magazzini Generali ( cfr doc. 1 ), pur essendo soggetta all'attività di direzione e di controllo da parte M.I.D.A.L. Spa di Massimino Izzi Distribuzione Alimentari Latina S.p.A., dovesse ritenersi essere soggetto con una propria personalità giuridica, da non confondere con quella della capogruppo, e che conseguentemente i contratti di lavoro intercorsi con i dipendenti non possono essere riferibili in alcun modo a quest'ultima.

Si ritiene pertanto che la procedura di mobilità, indipendentemente dalle scelte imprenditoriali del "gruppo" dovesse essere avviata dalla effettiva datrice di lavoro del ricorrente.

Inoltre, occorre rilevare come assumesse parte ricorrente l'avvenuta cessione con contratto di affitto d'azienda e contestuale contratto preliminare di vendita a logicompany S.r.l. con atto del 8\11\2011 REP. 59698, la azienda cui era addetto il ricorrente.

Pertanto considerato che l'atto di recesso veniva tempestivamente impugnato da parte ricorrente e che le odierne resistenti, omettevano di costituirsi regolarmente in giudizio, parte ricorrente chiedeva alla luce della documentazione acquisita al giudizio, la declaratoria di illegittimità dell'atto di recesso intimatogli dalla società Coal S.p.A., e previo accertamento anche in via incidentale della nullità insanabile della procedura per violazione degli art. 4, 5 e 24 legge 223\91, ordinare la immediata reintegra del lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 legge 300\70, disporre la immediata reintegra di parte ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della cessionaria Logicompany S.r.l. e/o della società subentrante ai sensi dell'art. 2112 cc.

Attesa la omissione della procedura di messa in mobilità e conseguente licenziamento dei ricorrenti quindi, per l'effetto, attesa la nullità dei natura documentale della istruttoria, parte ricorrente chiedeva decidersi la causa all'udienza del 28\6\2012 con la declaratoria della illegittimità provvedimenti di recesso, sentire dichiarare la sussistenza dell'obbligo di reintegra dei ricorrenti nei posti di lavoro precedentemente occupati presso la società co.al S.p.A. . con condanna della stessa al pagamento in solido fra loro delle retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data di recesso all'effettiva reintegra. Omettevano di costituirsi le società resistenti.

Il giudice, attesa la natura eminentemente documentale dichiarava chiusa la fase istruttoria, invitandole a discutere la causa.

Venivano depositate note autorizzate.

In particolare rilevava parte ricorrente come la società controllante Midal venisse dichiarata fallita in data 20\1\2012.

La società Co.Al, cui il ricorrente risultava essere addetto, non risulta aver avviato alcuna procedura di mobilità, né ha assolto agli obblighi di informazione e consultazione sindacale.

Ciò nonostante, la stessa, provvedeva ad operare un licenziamento collettivo dei propri dipendenti e Midal S.p.A., in considerazione dell'intervenuta declaratoria di fallimento di quest'ultima.

Assumeva parte ricorrente correttamente, infatti, come pur essendo controllata dalla società Midal la COAL mantenesse una propria personalità giuridica da non confondersi affatto con quella della capogruppo cui non sono riferibili in alcun modo i contratti di lavoro intercorsi con dipendenti.

In data 28\6\2012, la difesa di parte ricorrente alla luce dell'intervenuto fallimento anche della società Coal, chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio.

La causa veniva dunque riassunta con ricorso depositato in data 20\7\2012.

Parte ricorrente, dunque, alla luce delle mutate situazioni di fatto e di diritto conseguenti all'intervenuto fallimento della società Co.Al S.p.A., chiedeva, sussistendone i presupposti, voler accogliere le seguenti conclusioni:

*accertare e dichiarare la inefficacia e/o la nullità e/o la illegittimità del licenziamento intimato al sig. Terranova Giuseppe in data 20.10.2011 dalla società CO. AL. SPA, pre*

accertamento, anche in via incidentale, della nullità insanabile della procedura per violazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge 223/91;

2) ordinare la immediata reintegra del lavoratore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 300/70, nel posto di lavoro e con le medesime mansioni alle dipendenze della cessionaria LOGICOMPANY S.r.l. e/o della società subentrante ai sensi dell'art 2112. c.c., con condanna delle convenute in solido e/o ciascuna per quanto di ragione al pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;

3) in subordine dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato al corrente in quanto disposto in violazione dell'art. 2112 c e per l'effetto accertare la prosecuzione del rapporto con la società cessionaria Logicompany S.r.l. ordinando la immediata ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria Logicompany S.r.l. e/o della società cessionaria con anzianità convenzionale a decorrere dal 25/3/1987 e con le medesime mansioni di magazziniere e pari retribuzioni.

Infatti, nella cospicua documentazione depositata da parte ricorrente, in cui risultava essere stata allegato l'atto di licenziamento notificato alla parte convenuta Coal S.p.A. al ricorrente, unitamente all'asserita lettera di impugnativa del licenziamento da parte di quest'ultimo, nessun elemento emerge atto a ritenere adempite da parte della resistente Co.Al S.p.A. gli obblighi di comunicazione di cui alla legge 223/91, non potendo de relato, alla luce del deposito e adempimento di tali obblighi da parte della società capogruppo MIDAL S.p.A., ritenersi adempito tale rapporto anche con riferimento alla società effettivamente datrice di lavoro della odierna ricorrente.

Pertanto, considerata la condivisibilità dell'assunto secondo cui la mancata attivazione delle procedure di cui all'art. 223/92 e degli artt. 4 e 5 della legge suddetta da parte della controllata, deve ritenersi ragione di nullità della procedura di mobilità posta a giustificazione della cessazione della attività lavorativa e dell'adozione degli atti di recesso;

atteso che la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente tra cui l'odierno ricorrente, in considerazione della mancata attivazione della procedura di cui all'art. 223/92 appare, in via residuale, riconducibile ad una ipotesi di licenziamenti plurimi, attesa la

mancata prova del superamento delle cinque unità nella riorganizzazione del lavoro prevista dall'art. 24 della legge n. 223/1991 «*e dunque i cinque licenziamenti purché intimati nell'arco di 120 giorni*»

deve ritenersi la illegittimità dell'atto di recesso, con la conseguente subentro della società cessionaria nel rapporto lavorativo facente capo al ricorrente.

Infatti condivisibile appare l'assunto in base al quale la procedura di mobilità, indipendentemente dalle scelte imprenditoriali del "gruppo" doveva essere avviata anche dalla specifica datrice di lavoro del ricorrente, Co.Al S.p.A.

Infatti il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e le rispettive imprese.

Tale collegamento, pertanto, sebbene non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, nel caso di specie non riscontrato, non consente di poter escludere che il rapporto di lavoro del ricorrente, per effetto della nullità stante l'omessa attivazione della procedura di cui alla legge 223/91, possa ritenersi essere transitato in capo alla società subentrante, in considerazione della insussistenza di elementi atti a determinare il venir meno del rapporto di lavoro del ricorrente.

Pertanto considerato il difetto di prova in ordine alla eventuale sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, per tali ragioni, accoglie il ricorso e per l'effetto ordina la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e accertato e dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato al sig. Terranova Giuseppe in data 20.10.11 dalla società CO.AL. SPA, previo accertamento, anche in via incidentale, della nullità insanabile della procedura per violazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge 223/91, stante la mancata prova della loro applicazione, ordina la immediata reintegra del lavoratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 18 legge 300/70, nel posto di lavoro e con le medesime mansioni alle dipendenze della cessionaria LOGICOMPANY S.R.L. e/o della società subentrante ai sensi dell'art 2112. c.c., con condanna delle convenute

in solido e/o ciascuna per quanto di ragione al pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 3000,00 oltre iva e cpa.

### **P.Q.M.**

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto previa dichiarazione di un valido rapporto di lavoro tra la società Co.Al S.p.A.- e Terranova Giuseppe, condanna la società cessionaria Logicompany S.r.l. alla immediata reintegra del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 legge 300/70 nel posto di lavoro e con le medesime mansioni alle dipendenze della cedente Co.Al S.p.A. o della società subentrante ai sensi dell'art. 2112 cc., con condanna delle convenute in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 3000,00 oltre iva e cpa., e vengono poste a carico delle parti resistenti in solido fra loro.

Latina li 8/1/2013

**IL GIUDICE DEL LAVORO**  
**(DOTT. ALESSANDRO GATANI)**

*Il Cancelliere*

Il Cancelliere B3  
Elisana Candido

**Depositata in Cancelleria**

Oggi 8 GEN 2013

*Il Cancelliere*

Il Cancelliere B3  
Elisana Candido




**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**  
**SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO**

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
dell'Avv. Monica Persico  
nel solo interesse di Punto

<< REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE >>

<< Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il  
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a  
tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando  
ne siano legalmente richiesti >>.

Latina, 20/02/13



IL FUNZIONARIO  
Carmelo VENTURA